



Via Gregorio Allegri, 14
00198 Roma

Telefono 06-84911

COMUNICATO STAMPA

Roma, 22 novembre 2011

Il Procuratore Federale ha deferito alla Commissione Disciplinare Nazionale:

per la violazione del disposto di cui all'art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva:

- il sig. Giorgio Buffone, all'epoca dei fatti, direttore sportivo della società Ravenna Calcio s.r.l.,

per avere lo stesso, nell'ambito del procedimento innanzi alla Commissione Disciplinare Nazionale iscritto al n. 1315pf10-11, citato quale testimone il sig. Daniel Maurizi nella piena consapevolezza che lo stesso avrebbe dovuto ed ha poi dichiarato circostanze non veritiere;

- il sig. Daniel Maurizi, all'epoca dei fatti, segretario sportivo della società Ravenna Calcio S.r.l.

per avere reso, in sede di sua escussione innanzi alla Commissione Disciplinare Nazionale in data 11.5.2011, dichiarazioni non veritiere e predeterminate al fine di sottrarre alle proprie responsabilità i soggetti deferiti.

per la violazione dell'art. 4, comma 2, del C.G.S.:

- la Società Ravenna Calcio S.r.l.

a titolo di responsabilità oggettiva per le violazioni disciplinari ascritte ai propri tesserati.